

FAQ

1. Una società o un gruppo di persone può presentare più di una domanda?

NO. Art.13.3 ciascuna impresa può presentare in ogni caso solo una domanda di agevolazione a valere sul presente bando. Un gruppo di persone può presentare più domande qualora i progetti risultino fra loro indipendenti e autonomi e realizzati da soggetti giuridici distinti.

2. Come è calcolato l'indebitamento finanziario netto, necessario a calcolare la "Sostenibilità finanziaria"?

Per indebitamento finanziario netto si intende il totale dei debiti finanziari onerosi, verso banche e altri finanziatori, al netto delle liquidità immediatamente reperibili dall'azienda (cassa e banche).

Sarà calcolato come:

Debiti finanziari a breve + debiti finanziari a medio – lungo (voci D.1; D.2; D.3; D.4; D.5) al netto delle disponibilità liquide (C.IV) e dei titoli immobilizzati (B.III.3) e non immobilizzati (C.III.6).

3. Come è calcolato il MOL?

Al valore della produzione (voce A del conto economico) è sottratta la voce B ad esclusione di B.10, B.12 e B.13.

4. Qualora i dati di bilancio non siano presenti o non permettano di calcolare gli indici previsti dall'Allegato n. 3 all'Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022 quale punteggio sarà attribuito?

Sarà attribuito il punteggio corrispondente alla soglia minima di sufficienza per il parametro e/o l'indice non calcolabile in maniera puntuale.

5. Quali dati sono utilizzati nel calcolo della copertura finanziaria del programma degli investimenti?

Saranno utilizzati i dati presenti nel prospetto fonte – impieghi, presente nella modulistica obbligatoria, eventualmente rimodulati nel corso dell'iter istruttorio.

6. Come viene calcolato l'indice copertura finanziaria impresa?

Al patrimonio netto sono sommati i debiti a medio / lungo termine (voci D.1; D.2; D.3; D.4; D.5 nei valori oltre l'esercizio) fratto il totale delle immobilizzazioni (voce B dello S.P.).

7. Gli indici d'indipendenza finanziaria, di sostenibilità finanziaria e di copertura finanziaria impresa sono calcolati con i dati riferibili a quale esercizio?

Gli indici sono calcolati sui dati riferibili agli ultimi tre bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, in media ponderata. In presenza di tre bilanci depositati, i pesi – ordinati dal più recente - sono i seguenti: 50%, 30% e 20%. In presenza di due bilanci depositati, i pesi sono i seguenti: 60% e 40%.

8. Nel calcolo del Crest, il MOL è messo in rapporto a quali rate?

È considerata la somma delle quote capitali e di quelle interessi, maturate in corso d'anno, per il mutuo agevolato e altri finanziamenti a M/L termine. Non è inclusa nel calcolo la restituzione dell'eventuale finanziamento soci.

9. È possibile l'acquisto di beni usati? Quali rapporti possono o non possono sussistere fra i beneficiari e i fornitori?

No, non possono essere agevolati beni usati.

L'agenzia potrà, anche nelle successive fasi di attuazione, verificare la funzionalità, la congruità di prezzo anche in relazione all'ammortamento reale del bene.

I beni e servizi devono essere acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. In particolare, l'impresa beneficiaria e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Non possono, inoltre, essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti, nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti. Infine, i beni non possono essere oggetto di compravendita tra due imprese che nei 24 (ventiquattro) mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione di cui al punto 8.5 si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice civile o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 (venticinque) per cento, da medesimi altri soggetti.

10. Per le imprese di cui al capo II sono ammissibili spese sostenute in data antecedente alla presentazione della domanda?

Per le imprese che presentano domanda a valere sul capo II (cfr. Art.5.3.d), non sono ammesse alle agevolazioni le forniture per le quali sono state emesse dai fornitori delle fatture di acconto in data antecedente la presentazione della domanda; in tal caso, infatti, è l'intera fornitura (rif. fatture di acconto e saldo) che non è ammissibile a prescindere dalla data della fattura di saldo.

11. Sono ammissibili le domande presentate sul capo III per le quali l'investimento sia già stato avviato?

No. Qualora un'impresa presenti domanda a valere sul capo III avendo già avviato l'investimento, il progetto presentato alle agevolazioni risulta interamente non ammissibile.

12. È finanziabile la nuova costruzione ma non l'acquisto del terreno sul quale edificare?

Sì, è finanziabile la sola nuova costruzione. Il soggetto proponente dovrà attestare la piena disponibilità del terreno sul quale edificare al momento della presentazione della domanda. Per le non costituite andrà presentato una lettera d'intenti.

13. L'articolo 11.8 prevede fra le premialità il possesso del requisito di "progetto di trasmissione di impresa, con la possibilità di rilevare le aziende che favoriscano il ricambio generazionale nelle aziende". Come va intesa tale premialità?

La premialità di cui sopra può essere riconosciuta alle imprese costituite da oltre 60 mesi, che intendono rilevare le aziende che favoriscano il ricambio generazionale e che presentino domande di finanziamento con oggetto progetti nell'ambito trasmissione di impresa intra famiglia ed extra famiglia.

Si tratta di imprese che hanno acquisito/intendono acquisire un'azienda da un'impresa individuale/società con sede nei comuni e nei settori previsti dalla normativa che ricada in una delle seguenti fattispecie:

- impresa individuale con titolare ultrasessantenne e titolare dell'impresa da almeno 10 anni;

- società in cui la maggioranza dei soci (60%) sia ultrasessantenne ed operi nella società da almeno 10 anni (per le S.A.S. il requisito deve essere posseduto dal socio accomandatario).

Nel caso di trasferimento “intra famiglia”, il legale rappresentante e amministratore (entro 36 anni di età) che vuole accedere al contributo deve avere un legame di parentela di primo o secondo grado in linea retta o collaterale con l'imprenditore cedente (padre o madre, nonno e nonna, zio o zia). Nel caso di una società, è sufficiente il legame di parentela con uno dei soci, mentre nel caso di una S.A.S. l'accesso al contributo è limitato ai soli figli e nipoti del socio accomandatario.

Nel caso di trasferimento “extra famiglia”, il legale rappresentante e amministratore (entro 36 anni di età) deve essere interessato ad acquisire un'attività preesistente con adeguate competenze, documentandone la propria professionalità come dipendente in altra impresa dello stesso ambito dell'impresa cedente oppure come imprenditore di un'impresa cessata che ha operato nello stesso settore di attività per almeno 5 anni.

14. Possono presentare domanda di agevolazione imprese non localizzate nei comuni del cratere sismico 2009 e 2016 che intendono realizzare progetti di ampliamento/nuove unità produttive in tali aree?

NO, è necessario avere una sede operativa nelle aree dei comuni del cratere sismico 2009 e 2016 alla data di presentazione della domanda.

Per le imprese non residenti deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, la disponibilità di una sede operativa oggetto del programma di investimento nelle aree dei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016.

15. Cosa si intende per consolidamento di attività esistente (CAPO III)?

Sono considerati interventi di consolidamento tutti gli investimenti volti all'efficientamento dei processi, alla generazione di risultati economico finanziari migliorativi rispetto a quanto conseguibile in assenza d'interventi, alla riduzione dei rischi operativi e in generale in grado di incrementare la probabilità di continuità aziendale nel medio – lungo periodo.

16. I progetti di investimento presentati da imprese appartenenti al CAPO III devono riguardare esclusivamente sedi già esistenti o possono essere incentrati sull'apertura di nuove unità locali all'interno dei comuni del cratere sismico 2009 e 2016?

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni - art.9.2.a) - i progetti presentati sul Capo III devono essere realizzati nell'ambito di una o più delle proprie sedi operative ubicate nelle aree dei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016;

17. Cosa si intende all'art 7. Comma 4 “Le agevolazioni di cui al presente bando possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento”.

L'allegato n. 3 all'Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022 non esclude il cumulo con ulteriori aiuti di Stato, permangono i vincoli definiti da fonti gerarchicamente sovraordinate. Es. Qualora un'impresa richieda agevolazioni concesse ai sensi dell'art. 22 del GBER, potrà richiedere differenti aiuti di Stato concessi ai sensi del medesimo articolo, permangono i vincoli definiti dallo stesso quale, a titolo esemplificativo, il rispetto della soglia massima per sovvenzioni tipo equity (F.P.) fino ad un massimo di 0,4 M in equivalente sovvenzione lordo, o di 0,6 M per le imprese in zone indicate nell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 0,8M articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

Resta inteso che le spese oggetto del programma di investimenti ammesso alle agevolazioni, potranno essere oggetto di ulteriori aiuti solo per la parte non coperta dalle agevolazioni a valere sulla presente misura e nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di stato.

18. Cosa si intende con l'art. 6.1 lett. A) e con l'art. 10.1 lett. A), ovvero "è escluso l'utilizzo, anche parziale, dei finanziamenti previsti dal presente bando ai fini dei lavori ammessi o ammissibili alla concessione di contributo di ricostruzione previsto dalla normativa di riferimento"?

Non possono essere agevolate le spese di ristrutturazione o riedificazione di edifici danneggiati dal sisma per i quali sono previste linee d'intervento specifiche.

19. È necessario allegare i preventivi?

Sì, è possibile tuttavia presentare, in sostituzione dei preventivi dei fornitori, anche "schede tecniche" con le principali caratteristiche dei beni di investimento e relativo valore stimato.

20. Quali spese non sono ammesse alle agevolazioni?

Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite a commesse interne, investimenti di mera sostituzione di impianti, beni usati, macchinari e attrezzature, le spese effettuate, mediante il cosiddetto "contratto chiavi in mano" e quelle relative a imposte e tasse. Per le imprese che presentano domanda a valere sul capo II del Decreto, sono altresì non ammesse alle agevolazioni le forniture per le quali sono state emesse dai fornitori delle fatture di acconto in data antecedente la presentazione della domanda; in tal caso, infatti, è l'intera fornitura (rif. fatture di acconto e saldo) che non è ammissibile a prescindere dalla data della fattura di saldo.

21. Cosa caratterizza gli interventi che favoriscono la "Transizione digitale e verde", fra i criteri previsti per l'attribuzione dei punteggi a graduatoria? (Allegato 3).

Progetti che presentano una complessiva finalità di transizione digitale ed ecologica anche considerando le caratteristiche e lo stato dell'arte dell'attività interessata. Pertanto, i progetti devono soddisfare le seguenti caratteristiche:

- Rispetto del principio sancito dall'articolo 17 del regolamento UE 2020/852 di "non arrecare un danno significativo" contro l'ambiente, contribuendo in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema - principio DNSH;

Unitamente ad una o più delle seguenti caratteristiche:

Acquisto di tecnologie abilitanti previste dall'Allegato A e B della Legge del 11 dicembre 2016 n. 232;

Creazione, sviluppo o distribuzione di contenuti digitali (prodotti/servizi);

Integrazione di tecnologie digitali nel processo produttivo;

- *Adozione di tecnologie e software digitali per la gestione e/o l'organizzazione aziendale e/o per la gestione della logistica;*
- *Sviluppo di canali online di vendita o di approvvigionamento;*
- *Gestione su sistemi cloud di attività, servizi, applicazioni e/o gestione e trattamento di grandi quantità di dati;*
- *Sistemi e applicazioni per la sicurezza informatica (Cybersecurity e protezione dei dati sensibili);*
- *Tecnologie e software digitali per il miglioramento dell'ambiente di lavoro e delle condizioni dei lavoratori o per il miglioramento dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale;*

22. Quali documenti di supporto devono essere trasmessi se l'investimento prevede l'acquisto di un brevetto e/o della relativa licenza d'uso?

Ai fini della ammissibilità la spesa deve essere supportata da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato avente specifiche e documentate competenze nel settore di riferimento della spesa; la perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie a definire la congruità del prezzo. È inoltre necessaria una relazione esplicativa della funzionalità dell'investimento richiesto.

23. Nei casi di richiesta di solo fondo perduto, quale durata deve avere il titolo di disponibilità della sede oggetto del progetto?

Almeno 8 anni

24. Il titolo di disponibilità della sede deve garantire il possesso della stessa da parte del soggetto proponente per un periodo minimo?

Si. La disponibilità della sede dovrà essere garantita per un periodo minimo di 8 anni. Qualora il titolo sia riconducibile ad un contratto di comodato d'uso gratuito, lo stesso dovrà esplicitare una scadenza definita e di durata non inferiore a quella indicata.

25. La locazione finanziaria sia strumentale che immobiliare è agevolabile?

La locazione finanziaria non è agevolabile; sono inoltre escluse dalle spese ammissibili quelle per l'acquisto dell'immobile.

26. Quali sono i settori ammissibili?

Sono ammissibili agevolazioni le iniziative che prevedono programmi di investimento nei seguenti settori:

- a) produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;*
- b) Fornitura di servizi alle imprese e alle persone;*
- c) Commercio, limitatamente all'e-commerce in tutti i territori di intervento della misura e agli esercizi di vicinato aventi una superficie di vendita non superiore a 150 mq e localizzati nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti (art. 4, comma 1, lettera d, L.114/98).*

Non sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative attinenti alle attività turistiche, culturali, creative e sportive, le attività agricole, pesca, silvicoltura e all'acquacoltura nonché i settori esclusi dalle normative comunitarie nelle quali sono incardinate le agevolazioni disciplinate dall'Ordinanza Commissariale.

27. Possono essere agevolate spese rientranti nella tipologia opere murare ed assimilate (esempio ampliamento) da realizzare su immobile non di proprietà?

Si. Il soggetto beneficiario dovrà dimostrare un titolo di disponibilità per la sede operativa oggetto dell'intervento.

28. Quali sono le strutture mobili e/o i prefabbricati e/o gli impianti a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata amovibili e strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma agevolato ammissibili nell'ambito della macrovoce "macchinari, impianti ed attrezzature"?

Per tutte le iniziative presentate a valere sul CAPO II e CAPO III dell'Ordinanza, nell'ambito della macrovoce "macchinari, impianti ed attrezzature", rientrano gli investimenti amovibili (intesi come strutture fungibili, asportabili e ricollocabili in altra sede) e strettamente funzionali al processo di produzione /erogazione del servizio ivi inclusi, a titolo esemplificativo:

- le attrezzature "speciali" (es., pavimentazioni e coperture tecniche, etc...);*
- gli impianti di produzione di energia (es. fotovoltaico, pale eoliche, cogeneratori, trigeneratori);*
- gli impianti di riscaldamento/condizionamento/purificazione dell'aria (macchinari in senso stretto, quali caldaia, split, motori, etc...), esclusi gli interventi edili di predisposizione (canalizzazione, tracce, tubature, etc...)*
- gazebi, pergolati e tensostrutture ad uso non industriale.*

29. È possibile chiedere alle agevolazioni la spesa inerente all'acquisto di un immobile strettamente funzionale al programma d'investimento presentato?

No. L'acquisto dell'immobile non è fra le spese ammissibili.

30. È possibile la presentazione di domanda da parte di una rete d'impresa?

No, la rete d'impresa non è fra i soggetti ammessi alle agevolazioni.

31. Nel caso in cui il noleggio costituisca oggetto dell'attività principale dell'impresa richiedente, è agevolabile l'acquisto di nuove attrezzature che saranno concesse a terzi mediante contratti di noleggio?

Si.

32. È previsto un minimale di importo speso assoluto o sull'importo finanziato al termine della realizzazione del progetto ammesso alle agevolazioni?

No. Non è prevista una percentuale minima di completamento dell'investimento ai fini del mantenimento delle agevolazioni concesse. Resta fermo che l'eventuale minor investimento realizzato dovrà in ogni caso risultare – a seguito delle verifiche operate dal Soggetto gestore - organico e funzionale ed in grado di perseguire gli obiettivi sottesi all'originaria concessione delle agevolazioni.

33. L'allegato n. 3 all'Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022 qualifica come "impresa danneggiata dal sisma" tutti gli operatori in possesso di "scheda Aedes o Fast di rilevazione del danno alla sede produttiva, anche non principale, con esito di inagibilità o inutilizzabilità". Una scheda Aedes livello "B" prevede inagibilità temporanea (salvo lavori di messa in sicurezza); è sufficiente per accedere al bando quale impresa danneggiata?

Si. La scheda Aedes prevede le seguenti condizioni: edificio AGIBILE, edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento; edificio PARZIALMENTE INAGIBILE; edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento; edificio INAGIBILE; edificio INAGIBILE per rischio esterno.

Anche la scheda FAST presenta diverse possibili categorie quali: edificio AGIBILE; edificio NON UTILIZZABILE; edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO.

I diversi livelli di inagibilità/non utilizzabilità non discriminano quindi rispetto all'attribuzione della qualifica di "impresa danneggiata dal sisma".

34. A chi sono rivolte le agevolazioni?

Alle micro, piccole e medie imprese che al momento della presentazione della domanda risultino avere una sede legale in Italia e operativa nei comuni del sisma 2009 o/e 2016, che siano attive e iscritte nel registro delle imprese (per le imprese non residenti che siano costituite secondo le norme dello stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese) che non risultino in difficoltà secondo la definizione del GBER Art.2 punto 18, essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, rispettino le ulteriori condizioni previste dall'art.4 dell'Ordinanza.

Alle persone fisiche che vogliono costituire una società purché, entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni, dimostrino l'avvenuta costituzione della società e il possesso dei requisiti previsti dall'Ordinanza.

35. Quali sono i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e dal regolamento GBER per le società costituite per accedere alle agevolazioni? Quali sono i requisiti per i regimi di aiuto alternativi T.F. Ucraina e Covid? Posso richiedere l'applicazione del T.F. Ucraina in quanto sono o sarò nel medio periodo soggetto ad impatti indiretti del conflitto quali l'aumento di costi energetici, aumento costi materie prime e difficoltà generiche di reperimento finanziamenti?

Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese che non si trovano in uno stato di difficoltà e, limitatamente alle società costituite da meno di 60 mesi, è necessario possedere i seguenti requisiti:

- *Non aver ancora distribuito utili;*
- *Non aver rilevato l'attività di un'impresa esistente;*
- *Non essere state costituite a seguito di fusione. In deroga alla predetta esclusione, sono ammissibili le imprese costituite a seguito di fusione, purché costituite da meno di 36 mesi dalla data presentazione della domanda; la fusione può intervenire tra imprese ammissibili (in possesso, quindi, dei requisiti precedentemente indicati) e iscritte al registro delle imprese da non più di cinque anni.*

L'accesso alla sezione 2.1 del TF Ucraina non è consentito alla generalità delle imprese.

Le imprese che richiedono il regime di aiuto "TF Ucraina" devono compiutamente dimostrare di essere state colpite dalla crisi, fornendo, con la dichiarazione in argomento, adeguati elementi a supporto. Le dichiarazioni saranno oggetto di verifica da parte del Soggetto gestore. Lo specifico regime di aiuti approvato dalla Commissione prevede, in proposito, che "al momento della richiesta di aiuto, i beneficiari presenteranno una dichiarazione con la quale dichiarano di essere colpiti dalle conseguenze dell'attuale crisi (ad esempio, in termini di aumento dei costi energetici, difficoltà negli approvvigionamenti, aumento del costo delle materie prime e riduzione delle vendite). Le autorità italiane confermano inoltre che la dichiarazione sarà soggetta a verifica".

36. Cosa si intende per micro, piccole e medie imprese?

La dimensione delle imprese dipende dal numero degli occupati in organico, dal fatturato annuo e/o dal totale di bilancio, dell'impresa proponente e dai dati di eventuali imprese collegate o associate, in base alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita con DM del 18/4/2005.

Il momento in cui viene effettuata la verifica dei parametri occupazionali e finanziari, con la conseguente attribuzione della qualifica di micro, piccola, media e grande impresa (cfr. nona riunione 26.10.2012 della Commissione per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive), è quello dell'ultimo bilancio chiuso ed approvato antecedente alla data di presentazione della domanda. Non sono rilevanti i bilanci chiusi ed approvati successivamente a tale data, neanche nel caso si determini un incremento delle dimensioni aziendali. Anche la verifica dell'esistenza di imprese partner/associate o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di presentazione della domanda sulla base dei dati in possesso della società a tale data e delle risultanze del registro delle imprese. I controlli sulla dimensione di impresa vengono quindi effettuati nella fase di accoglibilità della domanda, cioè nella fase orientata alla verifica della correttezza e completezza dei dati e documenti forniti con la domanda e necessari per la valutazione complessiva della stessa.

Se un'impresa, con l'ultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie per l'individuazione della dimensione d'impresa, perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi. Ciò al fine di garantire stabilità e certezza alle imprese vicine a dette soglie (che correrebbero il rischio di superarle temporaneamente in un anno particolare e/o in mercati volatili). Tuttavia, nel caso in cui il superamento delle soglie non fosse di carattere occasionale, ma risultasse tale da conferire un carattere strutturale alla nuova dimensione (per effetto, ad es., di operazioni di cessione di quote, fusioni, acquisizioni, etc.), diventerebbe automatica l'acquisizione del nuovo status.

Tipo	Occupati (ULA)		Fatturato (in milioni di euro)		Totale bilancio (in milioni di euro)
Media impresa	meno di 250	e	≤ 50	oppure	≤ 43
Piccola impresa	meno di 50	e	≤ 10	oppure	≤ 10
Microimpresa	meno di 10	e	≤ 2	oppure	≤ 2

37. Quali sono le forme giuridiche consentite?

Non sono previste limitazioni specifiche connesse alla forma giuridica. Sono ammissibili le imprese che risultino attive e iscritte presso il Registro delle Imprese e che presentino un progetto d'investimento nei settori agevolabili.

38. Cosa si intende per impresa costituita da non più di 60 mesi?

La data di costituzione per le società di persone coincide con la data dell'atto costitutivo; per le società di capitali, con la data di iscrizione presso la CCIAA competente.

39. Una società inattiva può presentare domanda?

No, l'impresa dovrà risultare iscritta e attiva nel Registro delle imprese alla data di presentazione della domanda.

40. La sede legale e la sede operativa della società, o della futura società nel caso di un team di persone fisiche proponenti, devono trovarsi nello stesso Comune?

No, l'impresa proponente dovrà avere una sede operativa nelle aree dei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016.

41. C'è una scadenza per la presentazione della domanda?

Si.

Procedura a sportello:

- *Data inizio presentazione delle domande: 15 settembre 2022, ore 10:00*
- *Data fine presentazione delle domande: 14 ottobre 2022, ore 23:59*

Procedura a graduatoria:

- *Data inizio presentazione delle domande: 15 settembre 2022, ore 10:00*
- *Data fine presentazione delle domande: 31 ottobre 2022, ore 23:59*

42. Come posso firmare digitalmente la domanda?

Per firmare digitalmente la domanda è necessario dotarsi preventivamente della firma digitale di formato p7m. Il documento su cui è stata apposta la Firma Digitale è riconoscibile dall'estensione .p7m che si somma all'estensione del file originario. Ad esempio, l'estensione .doc.p7m indica un file.doc firmato digitalmente.

43. In cosa consiste la domanda di ammissione alle agevolazioni?

La domanda di ammissione alle agevolazioni redatta on-line sulla base dello schema che è disponibile sul sito web <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/invitalia-per-il-pnrr/fondo-complementare-sisma> e <https://nextappennino.gov.it/incentivi/avvio-crescita-e-rientro-delle-pmi> . È altresì parte integrante della domanda di ammissione alle agevolazioni la documentazione richiesta in allegato (vedi facsimile di domanda).

44. Come devo redigere le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in fase di presentazione della domanda e nelle successive fasi del procedimento?

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà devono essere rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni. È sufficiente utilizzare gli schemi che saranno disponibili nell'area riservata del sito web di Invitalia o sul sito nextappennino.gov.it e seguire le istruzioni in essi contenute.

45. Per presentare la domanda devo avere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)?

Sì, nella domanda deve essere indicato un indirizzo PEC, a cui Invitalia invia tutte le comunicazioni previste nell'Allegato n. 3 all'Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022. In caso di società già costituita al momento della presentazione della domanda, la PEC deve essere attivata in capo alla stessa società, viceversa la PEC deve essere attivata in capo alla persona fisica in qualità di soggetto referente del team.

46. La PEC indicata nella domanda deve rispettare particolari requisiti?

La PEC deve consentire di comunicare anche con soggetti privati. Non sono pertanto adatte le PEC governative (quelle con estensione @pec.gov.it), in quanto consentono la comunicazione solo tra cittadino e Pubblica Amministrazione.

47. Il finanziamento agevolato deve essere assistito da garanzie?

- I finanziamenti non superiori a euro 250.000,00 non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

- I finanziamenti superiori a euro 250.000,00 devono essere assistiti da privilegio speciale, ove acquisibile nell'ambito degli investimenti agevolati e in funzione della natura dei beni e, qualora il programma di investimenti agevolato comprenda anche l'edificazione dell'immobile sede dell'attività, da ipoteca di primo grado sul medesimo immobile.

48. In quanto tempo deve essere completato il programma degli investimenti?

Entro 24 mesi dalla sottoscrizione dell'atto di concessione delle agevolazioni.

49. Per quanto tempo i beni agevolati sono vincolati all'esercizio dell'attività? Per quanto tempo deve essere svolta l'attività ammessa alle agevolazioni?

L'ordinanza prevede, all'Art. 20.1 come siano tra le cause di revoca:

g) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, senza l'autorizzazione del Soggetto gestore, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni, prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla data di ultimazione del programma di investimento medesimo;

h) delocalizzazione dell'attività produttiva oggetto del programma in territori fuori dai crateri sismici 2009 - 2016, entro 5 (cinque) anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata;

i) cessazione dell'attività dell'impresa agevolata ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all'estero prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla data di ultimazione del programma di investimento.

50. Con la fatturazione elettronica, come possiamo ottemperare all'adempimento connesso all'apposizione sui titoli di spesa del timbro che riconduce la spesa ad un progetto approvato a valere sulla misura agevolativa? Se non mi è stato ancora attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) in che modo

posso ottemperare agli obblighi previsti per la tracciabilità delle spese inerenti al progetto e dei connessi flussi finanziari?

I titoli di spesa digitali devono riportare nel campo riservato alla descrizione dell'oggetto della fornitura il riferimento al "Progetto _____ (riportare identificativo della pratica, assegnato al momento della presentazione) – CUP_____");

In ogni caso le causali dei pagamenti devono contenere gli estremi dei titoli di spesa a cui si riferiscono, evidenziando possibilmente il riferimento al "Progetto _____ (riportare identificativo della pratica, assegnato al momento della presentazione) – CUP_____)".

Resta in ogni caso l'obbligo di riportare nella nota integrativa al bilancio l'elenco delle fatture agevolate a valere sulla misura agevolativa.

Per le spese di investimento sostenute nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e la comunicazione del Codice Unico di Progetto (CUP):

i titoli di spesa devono riportare nel campo riservato alla descrizione dell'oggetto della fornitura il riferimento al "Progetto _____ (riportare identificativo della pratica) agevolato ai sensi dell'Allegato n. 3 all'Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022".

i pagamenti, nella causale, devono fare esplicito riferimento agli estremi dei titoli di spesa a cui si riferiscono, evidenziando possibilmente il riferimento al "Progetto _____ (riportare identificativo della pratica) agevolato ai sensi dell'Allegato n. 3 all'Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022".

Resta in ogni caso l'obbligo, ai sensi di quanto disposto dal punto 14.2 lett. d) della Circolare, di riportare nella nota integrativa al bilancio l'elenco delle fatture agevolate a valere sulla misura agevolativa.

In merito alla presenza del CUP sulle fatture, l'Agenzia attuerà le seguenti procedure per le fatture prive dello stesso:

FATTURE EMESSE PRIMA DELLA DELIBERA (IN ASSENZA DI CUP) – scelte alternative effettuate da impresa beneficiaria

IPO 1 – CASO FATTURA INTEGRATA DAL FORNITORE

La società beneficiaria dovrà richiedere al fornitore la stampigliatura della fattura elettronica attraverso la seguente modalità operativa:

- 1. Il fornitore scarica il file XML con indicazione dello SDI della fattura e con qualsiasi software di lettura dovrà:
 - a. produrre un file PDF sul quale scrivere il CUP del progetto relativo alla fattura elettronica e dovrà sottoscriverlo con firma digitale;*
 - b. in alternativa (ed a carattere residuale) stampare la fattura e con inchiostro indelebile inserisce il CUP e apporre la firma autografa;**
 - 2. Il fornitore trasmette tramite PEC la documentazione (di cui sopra) dematerializzata e sottoscritta e l'xml originale all'impresa beneficiaria;*
 - 3. La Beneficiaria dovrà inviare copia della PEC ricevuta con gli allegati e conservarla a norma di legge;*
 - 4. La Beneficiaria dovrà comunque procedere a dare evidenza nella prima nota integrativa utile delle fatture che sono state finanziate con tale modalità senza che l'Agenzia ne verifichi l'effettiva pubblicazione, con un impegno formale rilasciato dalla stessa attraverso apposita DSAN.*
- L'Agenzia conserverà nel documentale le fatture ricevute.*

IPO 2 – FATTURA PUBBLICATA NELLA NOTA INTEGRATIVA (NUOVA O AGGIORNATA)

L'impresa potrà in alternativa decidere se procedere con un aggiornamento della nota integrativa già pubblicata nel corso dell'anno ovvero attendere la pubblicazione della nuova nota integrativa, nell'ambito delle quali darà evidenza delle fatture agevolate con l'indicazione del CUP.

In questo caso l'erogazione delle agevolazioni è sospesa e subordinata all'invio da parte della beneficiaria della nota integrativa contenenti le informazioni sopra indicate.

Si ricorda che le imprese in regime ordinario - indipendentemente dalla casistica sopra riportata – dovranno indicare nella nota integrativa, le fatture oggetto di agevolazione e del valore dell'erogazione del contributo per l'importo dell'agevolazione realmente concesso.

51. Cosa si intende per opere murarie e assimilate?

Per tutte le iniziative presentate a valere sul CAPO II e CAPO III del Decreto, nell'ambito della macro voce "opere murarie e assimilate", rientrano tutti gli interventi edilizi realizzati su un immobile esistente e finalizzati al consolidamento, alla manutenzione, al ripristino, all'adeguamento funzionale dell'immobile destinato alla sede operativa (ivi inclusi gli impianti generali, quali l'impianto elettrico, idraulico, etc...), nonché gli interventi di nuova di costruzione.

52. Sono finanziabili i mezzi di trasporto?

Si purché sia dimostrata la loro stretta funzionalità rispetto all'attività produttiva oggetto del finanziamento. Non è prevista la mera sostituzione di automezzi già in possesso dell'impresa proponente.

53. Se il programma di investimento prevede una spesa superiore a 1.500.000/2.500.000 euro, posso presentare due progetti tra loro funzionali e complementari?

No. Un soggetto proponente può presentare un'unica domanda correlata ad un solo progetto.

54. Nel caso in cui la domanda sia stata presentata da un gruppo di proponenti non costituiti in forma societaria, è possibile cambiare in iter la composizione sia in termini di soggetti che di quote?

Non è possibile cambiare la futura compagine nel periodo che intercorre dalla domanda di agevolazione al termine dell'attività istruttoria.

55. È richiesto il rispetto del principio DNSH, cos'è?

Tutte le spese finanziate devono essere coerenti con i principi del "non arrecare un danno significativo" (Do Not Significant Harm – DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Tassonomia (UE) 2020/852, in conformità agli Orientamenti tecnici della Commissione europea (2021/C/58/01), relativi ai sei obiettivi ambientali: mitigazione dei cambiamenti climatici; adattamento ai cambiamenti climatici; uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine; economia circolare; prevenzione e riduzione dell'inquinamento; protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

56. È possibile presentare un progetto di ampliamento/diversificazione della propria attività ovvero di nuovo impianto attraverso il rilevamento di un'attività esistente o di uno specifico ramo d'azienda (cessione)?

Si. In tutti i casi in cui è prevista la rilevazione di attivi da parte di società costituenti o costituite si evidenzia che la misura B1.3C può agevolare investimenti riferibili a beni individuati e non a beni acquisiti mediante il rilevamento di un'analoga attività d'impresa, né i costi sostenuti per la rilevazione di detti attivi anche se sostenuti dopo la presentazione della domanda. Si precisa, inoltre, che le iniziative presentate a valere sul CAPO II del Decreto che, alla data di presentazione della domanda, abbiano rilevato attivi di imprese esistenti ovvero abbiano manifestato/evidenziato fatti concludenti finalizzati all'acquisizione di altre attività, non sono ammissibili (per approfondimenti cfr. FAQ n. 59 su "Acquisizione di aziende o di rami d'azienda").

57. È ammissibile un progetto che trae la sua origine da un contratto di affitto di ramo d'azienda? Il canone di affitto di ramo d'azienda può essere finanziato?

Si, il canone di affitto non potrà tuttavia essere ammesso fra le spese agevolabili.

58. Una società costituita che presentata domanda a valere sul capo II del Decreto, possiede i requisiti di accesso alla misura agevolativa se, in data antecedente la domanda, ha rilevato un'azienda o un ramo d'azienda?

Le società che presentano domanda a valere sul capo II per essere agevolate devono rispettare, tra gli altri requisiti, i limiti previsti dall'art. 22 del Regolamento GBER che, a seguito delle modifiche ed integrazioni del 2017, dispone – al comma 2 – che:

È ammissibile ogni piccola impresa non quotata, per un periodo di cinque anni dalla sua iscrizione al registro delle imprese, che soddisfa le seguenti condizioni:

- A. non ha rilevato l'attività di un'altra impresa;*
- B. non ha ancora distribuito utili;*
- C. non è stata costituita a seguito di fusione.*

In deroga al primo comma, lettera c), le imprese costituite a seguito di fusione tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo sono anch'esse considerate imprese ammissibili per un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese dell'impresa più vecchia partecipante alla fusione.

Sono comunque considerate ammissibili le imprese che - pur presentando un'acquisizione di un attivo alla data di presentazione della domanda - esso sia esclusivamente rappresentato da una licenza amministrativa necessaria all'avvio dell'iniziativa il cui rilascio è precluso (es.: contingentamento territoriale) ovvero non coerente con i tempi di sviluppo.

59. Ho presentato domanda sul Capo III e chiedo l'applicazione del regime di aiuto temporaneo connesso all'emergenza sanitaria del Covid, cosa cambia circa il rispetto del requisito d'accesso che prevede che l'impresa non sia in crisi?

*La sezione 3.13.92 prevede come "Gli aiuti di cui alla presente sezione non possono essere concessi a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria (*****)) il 31 dicembre 2019. Ciò non si applica alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (*****) o aiuti per la ristrutturazione (*****)."*

- (*****) Secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento generale di esenzione per categoria.*
- (*****) Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a norma della presente comunicazione.*
- (***** Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a norma della presente comunicazione.*

60. È prevista una soglia di spesa minima e una soglia massima?

Si, le domande dovranno prevedere spese ammissibili non inferiori a € 400.000 e non superiori a 1.500.000 (capo II) o 2.500.000 (capo III). Progetti di importi inferiori saranno considerati inaccoglibili; parallelamente se a seguito della rideterminazione delle singole voci di spesa il valore del programma degli investimenti si riducesse oltre il suddetto limite inferiore, il progetto sarà considerato non ammissibile. In maniera analoga a quanto sopra, saranno considerati inaccoglibili i progetti con spese ammissibili superiori ai vincoli stabiliti dalla Circolare. Se a seguito della rideterminazione delle singole voci di spesa il valore del programma degli investimenti eccedesse oltre i suddetti limiti superiori, il progetto sarà considerato non ammissibile.

61. Le spese ammissibili includono l'IVA?

No, l'IVA non è ammissibile alle agevolazioni, salvo quando sia realmente sostenuta dal soggetto beneficiario e non sia recuperabile.

62. Come si presenta la domanda?

Esclusivamente online, registrandosi nell'area riservata del sito. Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione richiesta. La domanda di agevolazione, il piano d'impresa, la Scheda Tecnica e Proposta Calcolo Contributi e le Dichiarazioni Sostitutive di Atto Notorio, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante della società o dal referente di progetto in caso di proponenti persone fisiche. Alla domanda devono inoltre essere allegati tutti gli ulteriori documenti necessari per condurre l'analisi istruttoria, quale a titolo esemplificativo la Relazione tecnica per le opere murarie, qualora prevista.

63. Per le domande valutate secondo la procedura a graduatoria, come viene valutato il parametro specificato nell'allegato 2 che verifica l'uso prevalente delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 " ?

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi, è necessario che la proponente trasmetta documentazione (es. preventivi, schede tecniche, ecc.) nella quale il produttore/fornitore espliciti l'appartenenza dei beni alla classificazione dell'Allegato A Nuova Sabatini, c.d. "industria 4.0". Laddove non sia possibile per il produttore/fornitore attestarne l'appartenenza sarà onere della proponente produrre documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di cui sopra. Analoga documentazione è inoltre funzionale alla valutazione della capacità del progetto di contribuire alla transizione digitale, perseguibile anche mediante l'acquisto di tecnologie abilitanti previste dall'Allegato A e B della Legge del 11 dicembre 2016 n. 232 (beni materiali e immateriali).

64. Vorrei presentare domanda come persona fisica, quando dovrò costituire la società?

Nel caso di presentazione della richiesta di agevolazioni da parte di una o più persone fisiche che intendono costituire un'impresa (cioè con domanda presentata da persone fisiche - come previsto nell'art. 2, capo 2, lettera a) dell'allegato 3 all'ordinanza n.25 del 30 giugno 2022 - la costituzione della società deve avvenire entro e non oltre 30 gg dalla data di comunicazione dell'esito di valutazione (art.15 punto 10 – valutazione istruttoria procedura con graduatoria) e, dunque non all'atto della presentazione della domanda.

65. Nel format di domanda per le società non costituite è richiesto di indicare il codice Ateco, cosa devo indicare non essendo ancora costituita la società?

Andrà indicato un codice Ateco coerente con l'attività economica descritta nel piano di impresa oggetto della domanda presentata.

66. In caso di domanda di agevolazione presentata da persone fisiche, a chi vanno intestati i preventivi richiesti fra gli allegati obbligatori?

I preventivi potranno essere intestati al referente del progetto.

67. Come posso assicurarmi che la firma digitale che apporrò sulla documentazione rispetti gli standard richiesti?

Occorre dotarsi di un kit di firma digitale rilasciato dagli Enti certificati che sono pubblicati ed aggiornati sul sito AGID.

68. Posso presentare domanda utilizzando format difforni da quelli pubblicati dal Soggetto Gestore?

Le domande di agevolazioni presentate secondo modalità difforni da quelle indicate nell'apposita procedura informatica sono considerate non valide e quindi oggetto di rigetto automatico. Sono considerate non esaminabili:

- 1. le domande di agevolazione prive del piano di impresa, ovvero non firmate digitalmente o con firma digitale non valida o con firma digitale di soggetto diverso da quello autorizzato a presentare la domanda di agevolazione;*
- 2. le domande presentate mediante procedura a sportello da imprese non aventi i requisiti di "imprese danneggiate dal sisma", nonché le domande presentate utilizzando schemi difforni da quelli definiti dal Soggetto Gestore, approvati con decreto del Commissario e prive degli allegati obbligatori ivi richiamati.*

69. Un'impresa, che abbia già una sede legale ed operativa all'interno del cratere, può presentare domanda per la realizzazione di un investimento in una nuova unità locale ancora non avviata? Nel caso in cui la nuova sede preveda l'edificazione di una nuova costruzione, come posso rispettare contemporaneamente le disposizioni normative che prevedono, al momento della presentazione della domanda, che non possano esservi spese già sostenute ma debba essere dimostrata la disponibilità della sede?

Sì, un'impresa proponente potrà attestare la disponibilità della sede oggetto dell'intervento, presentando un titolo di disponibilità come previsto dalla FAQ 24.

In caso di nuova costruzione, l'impresa potrà attestare la disponibilità della sede al momento della presentazione della domanda presentando documentazione atta a dimostrare la disponibilità del lotto e l'idoneità dello stesso alla realizzazione del progetto imprenditoriale oggetto della domanda.

Laddove l'impresa abbia già una sede legale ed operativa all'interno del cratere, in analogia a quanto rappresentato nella FAQ 14., il titolo di disponibilità della eventuale nuova unità locale oggetto dell'agevolazione dovrà essere perfezionato alla data della richiesta della prima erogazione.